



CENTROMARCA BANCA
credito cooperativo di treviso e venezia
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea



CAMERA DI COMMERCIO
TREVISO - BELLUNO | DOLOMITI
bellezza e impresa



ODCEC
TREVISO
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO

Misure creditizie a favore di famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19:

QUADRO DI SINTESI

(Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18)



Misure a favore delle famiglie (art. 54)

Linea di Credito	Misura prevista	Precisazioni	Condizioni	Formalità per la concessione
Mutuo per l'acquisto della prima casa fino a € 250.000	Sospensione rate fino a 18 mesi	<p>La domanda di sospensione è ammessa solo se il rimborso del mutuo è cominciato da almeno un anno.</p> <p>Il beneficio spetta anche a chi è in ritardo nel pagamento delle rate, purché il ritardo non superi i 90 giorni consecutivi.</p>	<p>Situazioni di temporanea difficoltà per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato; • sospensione del lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi; • riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, per almeno il 20% dell'orario complessivo; • cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia; • morte del mutuatario; • riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%. 	<p>Domanda da inviare alla Banca, contenente un'autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, relativa alla sospensione/riduzione dell'orario di lavoro e alla categoria catastale dell'immobile (non di lusso e adibito a prima casa)</p>

Misure a favore di lavoratori autonomi e liberi professionisti (art. 54)

Linea di Credito	Misura prevista	Precisazioni	Condizioni	Formalità per la concessione
Mutuo per l'acquisto della prima casa fino a € 250.000	Sospensione rate fino a 18 mesi	<p>La domanda di sospensione è ammessa solo se il rimborso del mutuo è cominciato da almeno un anno. Il beneficio spetta anche a chi è in ritardo nel pagamento delle rate, purché il ritardo non superi i 90 giorni consecutivi.</p> <p>Al termine del periodo di sospensione, chi ha contratto il mutuo sarà tenuto al pagamento, oltre che della quota capitale, delle rate sospese (il cui importo viene incluso nel debito residuo al momento della presentazione della domanda).</p>	Riduzione media giornaliera del fatturato, in un trimestre, a partire dal 21 febbraio 2020, superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione dell'attività operata in attuazione delle disposizioni adottate per l'emergenza da COVID-19	Domanda da inviare alla Banca, contenente un'autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, relativa al calo del fatturato come specificato tra le "condizioni"

Misure a favore di micro imprese, pmi e partite IVA (art. 56)

Linea di Credito	Misura prevista	Precisazioni	Condizioni	Formalità per la concessione
<p>Per i finanziamenti concessi sotto forma di (*):</p> <ul style="list-style-type: none"> - aperture di credito (somme utilizzabili in c/c per far fronte a momentanei bisogni di liquidità); - anticipi fatture (liquidità dietro cessione di crediti risultanti da fatture di vendita); - anticipazioni salvo buon fine (accrediti concessi presentando effetti cambiari); - sconti di portafoglio commerciale (anticipazioni garantite dalla cessione di crediti risultanti da cambiali, tratte, fatture, ecc.); - anticipi export (anticipazioni in euro dei crediti derivanti da esportazioni); - ogni altra tipologia di finanziamento, comunque denominata, che prevede l'anticipazione da parte della banca dei crediti vantati dal cliente nei confronti di terzi. 	<p>Impossibilità di revoca del finanziamento fino al 30 settembre 2020</p>		<p>Non deve trattarsi di esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi, al 17 marzo 2020</p>	<p>Semplice comunicazione da inviare alla Banca, contenente un'autodichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, con la quale l'impresa autocertifica di aver subito una temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19</p>
<p>Per i seguenti tipi di finanziamenti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre (**):</p> <ul style="list-style-type: none"> - finanziamenti bullet (con restituzione dell'intero capitale alla scadenza); - finanziamenti all'import (per consentire i pagamenti verso fornitori esteri); - finanziamenti Senza Vincolo di Destinazione (a breve, senza riferimento a destinazioni particolari); - ogni altro finanziamento diverso da quelli indicati al punto precedente che non sia a rientro rateale, ivi incluse le aperture di credito che scadono prima del 30 settembre 2020 	<p>Scadenza prorogata fino al 30 settembre 2020</p>	<p>Gli interessi continuano a maturare per essere poi rimborsati dal cliente al termine del periodo di sospensione</p>	<p>Non deve trattarsi di esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi, al 17 marzo 2020</p>	<p>Semplice comunicazione da inviare alla Banca, contenente un'autodichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, con la quale l'impresa autocertifica di aver subito una temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19</p>

Misure a favore di micro imprese, pmi e partite IVA (art. 56)

Linea di Credito	Misura prevista	Precisazioni	Condizioni	Formalità per la concessione
<p>Per mutui e finanziamenti a rate(***), quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i mutui chirografari (non assistiti da ipoteca) e ipotecari; - gli sconti finanziari e agrari (finanziamenti a breve termine dietro presentazione di cambiali, anche agrarie); - i contratti di leasing (che assicurano il godimento di un bene dietro pagamento di un canone periodico); - ogni altro finanziamento che prevede un piano di rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie. <p>È facoltà delle imprese di richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale, continuando a pagare la quota interessi</p>	<p>Sospeso fino al 30 settembre 2020 il pagamento delle rate o dei canoni</p>	<p>Si verifica uno slittamento in avanti del piano di rimborso del prestito, senza alcuna commissione.</p> <p>Nello specifico, in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sospensione dell'intera rata (capitale e interessi): gli interessi che matureranno durante la sospensione (calcolati sul capitale residuo) saranno ripagati in quote, dopo il 30 settembre 2020, nel piano di rimborso residuo; - sospensione della sola quota capitale: gli interessi sul capitale da rimborsare dovranno essere pagati anche durante il periodo di sospensione, senza ulteriori effetti sul piano di rimborso originario. <p>E' possibile rinunciare in qualsiasi momento alla sospensione (sia della quota capitale, sia dell'intera rata), previa comunicazione alla banca e riprendere il normale pagamento delle rate.</p> <p>Su eventuali nuove concessioni di finanziamenti il cliente potrà richiedere di rinviare le scadenze ad una data successiva a quella del 30 settembre 2020</p>	<p>Non deve trattarsi di esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi, al 17 marzo 2020</p>	<p>Semplice comunicazione da inviare alla Banca, contenente un'autodichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, con la quale l'impresa autocertifica di aver subito una temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19</p>
<p>Per tutte le linee di credito sopra elencate</p>	<p>Concessione da parte del Fondo di Garanzia per le PMI di una garanzia del 33%:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sui maggiori utilizzi dei finanziamenti a revoca (*) calcolati come differenza tra gli utilizzi al 30 settembre 2020 e quelli al 18 marzo 2020; b) sui prestiti non rateali (**); c) sulle singole rate e canoni sospesi (***) 		<p>Non deve trattarsi di esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi, al 17 marzo 2020</p>	<p>Su richiesta della Banca che deve indicare l'importo massimo garantito. La concessione avviene automaticamente e gratuitamente.</p>

Misure a favore di micro imprese e pmi

Linea di Credito	Misura prevista	Precisazioni	Condizioni	Formalità per la concessione
Linee varie	<p>Potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI</p> <p>Deroga , per 9 mesi a decorrere dal 17 marzo 2020, dell'ordinaria disciplina del Fondo Centrale di Garanzia PMI (Legge 662/96) per consentire alle PMI ubicate sull'intero territorio nazionale di accedere a varie misure</p>	<p>La garanzia del Fondo, per 9 mesi , è concessa gratuitamente.</p> <p>Inoltre, viene previsto/prevista:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'innalzamento dell'importo massimo garantito da 2,5 a 5 milioni di euro per ogni singola impresa; - una percentuale di copertura per la garanzia diretta dell'80% dell'importo di ogni singolo prestito e, per la riassicurazione ,del 90% dell'importo garantito da Confidi o altri fondi di garanzia; - il limite di 1.5 milioni di euro per ogni impresa come importo massimo garantito <p>E' sospesa la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie prevista dall'art. 10 c.2 del DM 6 marzo 2017</p>	<p>Non deve trattarsi di esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi, al 17 marzo 2020</p>	<p>Da definire (in attesa decreti attuativi)</p>
Settore agricolo e della pesca (art. 78 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18)	<p>Istituzione di un fondo per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti e ad assicurare la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti e per l'arresto temporaneo dell'attività</p>		<p>Non deve trattarsi di esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi, al 17 marzo 2020</p>	<p>Da definire (in attesa decreti attuativi)</p>